

PATRIMONIO E TRUST

“Odio” e “amore” tra il trust e la rivalutazione delle partecipazioni a pagamento

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

Una norma non a sistema ma per così dire “stagionale” in quanto riproposta ciclicamente è costituita dalla **rivalutazione delle partecipazioni** societarie a pagamento da parte delle persone fisiche. In sostanza, la predisposizione di una **perizia di stima asseverata** e il pagamento di una **imposta sostitutiva del 2% o del 4%**, a seconda che si tratti di partecipazioni non qualificate o qualificate, permette di affrancare il **valore fiscalmente riconosciuto** in modo da minimizzare o al limite azzerare la plusvalenza in caso di cessione onerosa delle partecipazioni stesse.

E' appena il caso di ricordare come l'**art. 1, co. 473, della legge 228/2012** (legge di stabilità 2013) abbia reintrodotto anche per il 2013 la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni. Questa agevolazione, prevista per la prima volta nel 2001 (articoli 5 e 7 della legge 448), è stata riproposta più volte negli anni con numerosi interventi legislativi.

Si tratta di una agevolazione finalizzata a ridurre le plusvalenze disciplinate dagli articoli 67 e 68 del Tuir, per cui possono beneficiarne: le **persone fisiche** che detengono terreni e partecipazioni al di fuori del regime d'impresa; le **società semplici** e i soggetti assimilati; gli enti non commerciali, con riferimento ai beni che non rientrano nell'esercizio dell'attività commerciale; i **soggetti non residenti** le cui plusvalenze sono imponibili in Italia sempre in base alle predette norme.

La rivalutazione viene spesso operata quando il socio ha in animo di cedere le quote a terzi estranei alla famiglia ma non è infrequente il caso in cui gli acquirenti siano i discendenti del socio stesso che acquisteranno le quote realizzando in questo modo una “fattispecie” di **passaggio generazionale**.

E' interessante evidenziare in questa sede il rapporto esistente tra questa disciplina e l'istituto del **trust**. Da un lato il *trust* “snobba” la rivalutazione in quanto la rende inutile, per altro verso la valorizza. Il **rapporto di “odio” e “amore”** si spiega in questi termini.

In prima battuta va evidenziato come la disposizione di quote in *trust* **non generi un presupposto impositivo** ai fini delle imposte dirette in capo al disponente. Il passaggio, infatti, essendo a titolo non oneroso, **non configura una plusvalenza imponibile** ai sensi dell'art. 67

del Tuir lett. c) e c - bis).

Chi intende disporre in trust delle quote, pertanto, può evitare di pagare l'imposta sostitutiva sostituendo il 4% o il 2% a tale titolo con la **meno onerosa imposta di donazione**. In effetti l'imposta di donazione tiene conto delle **franchigie di un milione di euro** a favore di qualsiasi ascendente, discendente o coniuge. Inoltre, è appena il caso di ricordare come ai sensi dell'art. 3 comma 4 ter D. Lgs. 346/1990 sia in molti casi possibile beneficiare addirittura **dell'esenzione totale**.

Il nemico principale della rivalutazione delle quote è costituito dalla **morte del rivalutante**. Ciò in quanto l'art. 68 comma 6 del Tuir stabilisce che nel caso di acquisto delle quote per successione, si assume come costo originario il **valore definito** o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti **dell'imposta di successione**. Ebbene, la rivalutazione viene persa a favore del più modesto valore risultante dal bilancio di esercizio, così come previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 346/1990. La norma, in particolare, impone di far riferimento al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti.

Diversamente, in **caso di donazione**, l'art. 68 comma 6 del Tuir è chiarissimo nel prevedere che si assume come costo il **costo del donante**. Se il donante ha effettuato la rivalutazione, il donatario subentrerà nel valore rivalutato. Sotto questo profilo emerge il rapporto di "amore" con il *trust*: non serviva rivalutare se fai il *trust*, ma se hai rivalutato e non hai venduto, il *trust* ti permette la *perpetuare* il valore rivalutato oltre la morte del disponente.

Infatti, il trustee subentrerà nel costo rivalutato e ne beneficerà in ipotesi di successiva cessione delle quote.

Il *trust* potrebbe peraltro sfruttare la rivalutazione non solo in ipotesi di cessione del pacchetto partecipativo a terzi, ma altresì in ipotesi di **conferimento** dello stesso in una *holding* italiana laddove non sia possibile o non sia opportuno eseguire il **conferimento a realizzo controllato** previsto dall'art. 177 comma 2 del Tuir e risulti quindi necessario od opportuno rientrare nell'alveo dell'art. 9 del Tuir.

E se dovesse uscire una nuova edizione della rivalutazione, il *trust* può beneficiarvi? Sicuramente sì in quanto lo stesso è generalmente assimilato ad un ente non commerciale che realizza come tale, plusvalenze ai sensi degli art. 67 e 68.